

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1113

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GRIMOLDI

Delega al Governo per l'adozione di norme in materia di tutela previdenziale e antinfortunistica in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 30 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il 2 luglio 2009, Massimo La Scala, un vigile del fuoco di ventisette anni in servizio volontario, nella squadra di Bosconero, in provincia di Torino, ha perso la vita durante un intervento richiesto per ripristinare l'agibilità delle linee locali di comunicazione interrotte dagli effetti di un forte temporale.

L'autopompa su cui si trovava era transitata sul bordo di una strada, provocandone l'improvviso cedimento e la conseguente caduta del mezzo dei vigili del fuoco in un dirupo. Il vigile volontario La Scala ha lasciato la moglie e due figli in tenera età senza che potessero trovare applicazione nei suoi confronti e in favore dei suoi familiari superstiti le misure previdenziali previste invece per i

vigili del fuoco in servizio permanente. I familiari del vigile del fuoco defunto potranno accedere soltanto a benefici di minore entità.

Situazioni normative paradossali permettono in effetti che un vigile del fuoco volontario deceduto nel corso di attività addestrative od operative diverse da quelle di soccorso in senso stretto non possa fruire delle medesime garanzie assicurate ai vigili del fuoco in servizio permanente.

Sembra evidente la necessità di un intervento legislativo correttivo. Non è soltanto in gioco la previsione di adeguate tutele per chi si espone a gravi rischi in ragione del servizio prestato in favore della collettività, ma anche l'opportunità

di non scoraggiare i giovani che desiderano servire volontariamente nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, contribuendo con la loro generosità e con il loro entusiasmo a compensare la cronica carenza di organici che affligge il soccorso tecnico urgente del nostro Paese.

I distaccamenti costituiti dal personale volontario sono all'incirca trecento sul territorio nazionale e ad essi occorre aggiungere nel computo le centinaia di giovani volontari che integrano le squadre composte dal personale permanente, accettandone, in entrambi i casi, le funzioni e i pericoli connessi al loro esercizio.

Con la presente proposta di legge si intende ovviare all'attuale stato di cose prevedendo l'estensione ai vigili del fuoco volontari delle garanzie previdenziali an-

tinfortunistiche o conseguenti alla morte per causa di servizio previste per i vigili del fuoco in servizio permanente, con particolare riguardo alle ipotesi di morte o di invalidità permanente conseguenti a incidenti verificatisi nel corso dell'attività addestrativa e in quella operativa non direttamente connessa all'espletamento di interventi di soccorso. Si è preferito ricorrere allo strumento della delega legislativa in considerazione della molteplicità delle fonti normative esistenti in materia e per permettere al Governo di individuare la soluzione economicamente più efficiente e razionale al problema.

Attesa la rilevanza sociale dell'oggetto del presente provvedimento, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi allo scopo di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale volontario presso il medesimo Corpo nazionale.

ART. 2.

(Principi e criteri direttivi di delega).

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) equiparare la pensione ai superstiti riconosciuta ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio al trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco in servizio permanente anche nelle ipotesi in cui i vigili del fuoco volontari siano deceduti espletando attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso;

b) equiparare il trattamento economico concesso ai vigili del fuoco volontari a quello riconosciuto ai vigili del fuoco in servizio permanente in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includendo anche il periodo di addestramento iniziale reso dagli aspiranti vigili del fuoco a titolo gratuito.

ART. 3.

(*Parere del Parlamento*).

1. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

2. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il relativo parere entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi di cui al comma 1.

3. Il parere delle competenti Commissioni parlamentari è obbligatorio e vincolante.

ART. 4.

(*Entrata in vigore*).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

